

Commissione provinciale. Ora invece l'agente di finanze rettifica le schede, ma vi è una Commissione d'appello nel comune o nel consorzio. Non si può dunque dire che se una volta si potea reclamare dalla Commissione di sindacato, anch'oggi si debba pur reclamare dalla Commissione consorziale; ciò che si fa oggi è quello che si faceva allora, ma in altra forma. Allora si reclamava dalla Commissione di sindacato alla Commissione d'appello, oggi si reclama alle decisioni dell'agente, alla Commissione locale. Quanto poi alla seconda quistione, io non comprendo come i ricorsi fatti dai contribuenti alla Commissione provinciale d'appello possano togliere il pericolo di una svariata giurisprudenza. Avremo sempre 59 decisioni, quante sono le provincie; ed è perciò che la Commissione ha introdotto o, a meglio dire, accettato la istituzione di una Commissione centrale alla quale sono ammessi, dopo il giudizio della Commissione provinciale di appello, i ricorsi che riguardano la applicazione della legge. Tutto ciò che riguarda l'applicazione della legge può sempre esser portato dinanzi alla Commissione centrale, quando non si ritorni sulla estimazione delle somme dei redditi imponibili.

Se l'onorevole Tozzoli domanda il reclamo sull'applicazione della legge, io lo comprendo; ma trovo che è fatta ragione al suo desiderio; se poi domanda il reclamo sulla estimazione dei redditi imponibili, dico che a ciò provvede la istituzione delle Commissioni locali, senza bisogno di ricorrere ad una terza istanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ricci a presentare le relazioni che ha in pronto.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° BENEFICIO DEL BIENNIO AGLI UFFICIALI DELLA CESSATA MARINA NAPOLETANA; 2° COSTRUZIONE DI UNA BARCA-PORTA IN FERRO NEL BACINO DELL'ARSENALE DI NAPOLI.

RICCI GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che accorda il beneficio del biennio agli ufficiali della cessata marina napoletana. (V. *Stampato n° 77-A*)

Ed un'altra relazione sul progetto di legge relativo alla costruzione di un barca-porta in ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale marittimo di Napoli. (V. *Stampato n° 65-A*)

PRESIDENTE. Queste relazioni verranno stampate e distribuite.

Prego i signori deputati di non restare nell'emiciclo, altrimenti gli stenografi non possono udire chi parla.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.**

DE BLASIO TIBERIO. Ho domandato la parola per insistere sull'emendamento Tozzoli. Io ci tengo tanto più inquantochè il sistema della Commissione mi pare

che contenga in sè un eccesso di facoltà. Infatti noi sappiamo per esperienza come fossero composte le Commissioni consorziali. È difficile che nella Commissione consorziale si trovino delle persone competenti che possano resistere all'influenza del delegato governativo che ne fa parte; quindi è da presumere che i giudizi che saranno emessi dalla Commissione consorziale, sentano delle facoltà che vi apporterà l'agente del fisco quivi presente, il quale ha comune l'interesse coll'agente finanziario che deve primitivamente formare lo stato delle tasse.

Ora il contribuente non ha alcun rimedio contro il giudizio di questa Commissione, imperciocchè potrà andare alla Commissione centrale, ma questa Commissione centrale sarà per la definizione del diritto, ma la quantità d'imposta, a tenore di quello che dice l'ultimo comma dell'articolo seguente, sarà sempre fissa e non potrà essere alterata. Quindi a me pare che tanto più sia necessario che intervenga un altro tribunale a giudicare in seconda istanza del diritto del contribuente. La qual cosa tanto più merita di essere tenuta in riguardo, inquantochè, secondo tutti i sistemi dei diversi rami della nostra amministrazione, un più alto grado di giurisdizione non è mai negato.

Quindi insisto sull'emendamento dell'onorevole Tozzoli.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Anch'io credo di dovere appoggiare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Tozzoli.

Io prego la Camera a riflettere che essa sta per deliberare sopra una disposizione che costituisce uno dei cardini più essenziali di tutto il sistema, perchè quando s'impone una tassa di quotità, quando si tratta di accertare la ricchezza mobile di ciascun contribuente, tutto il cardine del sistema sta nel verificare il reddito che ciascun contribuente possenga, e nelle guarentigie che la legge accordi ed al fisco ed al contribuente, che questo giudizio sia fondato, e buono, e retto nella massima parte dei casi.

Ora vediamo quale sarebbe il sistema delle guarentigie accordate secondo il disegno della Commissione all'una parte ed all'altra.

Signori, per me il contribuente da una parte, e l'agente delle tasse dall'altra non rappresentano, direi, che l'attore ed il convenuto, le due parti contendenti: il contribuente consegna quello che crede, l'agente finanziario, in contraddizione al contribuente, aggiunge quello che stima essere stato omissso dall'altro.

Fin qui non abbiamo che la proposta della controversia. Or vediamo come, secondo il disegno della Commissione, sarebbe giudicata la controversia. Essa dapprima si porta dinanzi ad un primo tribunale che è la Commissione locale o la Commissione consorziale. Se questo primo tribunale giudica contro l'agente finanziario, esso ha un primo ricorso alla Commissione pro-